

Codice A1817A

D.D. 10 novembre 2016, n. 3132

**Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento dei 4 pontili galleggianti in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (NO) antistanti le aree censite al N.C.T. map.li 92 e 127 del Fg. 12. Richiedente: Sig.ra Turolla Barbara in qualità di legale rappresentante della Ditta "Cantiere Nautico Semprinia S.r.l.".**

In data 26/10/2016 con nota protocollo n° 12106/UT (prot. di ricevimento n. 46669/A1817A del 03/11/2016) la Sig.<sup>ra</sup> Turolla Barbara in qualità di legale rappresentante della Ditta "Cantiere Nautico Semprinia S.r.l.", ha presentato, tramite il Comune di Baveno (VB) – Ufficio Tecnico, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento dei 4 pontili galleggianti in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (NO) antistanti le aree censite al N.C.T. map.li 92 e 127 del Fg. 12. All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma del Geom. F. Rondoni in base ai quali è previsto il mantenimento dell'opera di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici il mantenimento dei pontili è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

#### *determina*

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Sig.<sup>ra</sup> Turolla Barbara in qualità di legale rappresentante della Ditta "Cantiere Nautico Semprinia S.r.l.", possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento dei 4 pontili galleggianti in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (NO) antistanti le aree censite al N.C.T. map.li 92 e 127 del Fg. 12.

Il mantenimento dei pontili galleggianti dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le

sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbracazioni;

- 3) i sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- 5) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 6) la Sig.<sup>ra</sup> Turolla Barbara è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 7) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 8) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Giovanni ERCOLE)